



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)

e con il Ministro per i beni e le attività culturali (GALAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2011

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	13
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	16
Disegno di legge	»	22
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale	»	25
Testo dell'Accordo facente fede	»	31

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale iniziativa diplomatica si inserisce in un quadro di progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali con il Kuwait, che hanno conosciuto negli ultimi anni importanti occasioni di approfondimento sia in campo politico che economico.

Il presente testo mira a promuovere l'estensione della cooperazione bilaterale anche ai settori culturale, scientifico, tecnologico, dell'istruzione e dell'informazione, valendosi dell'esistenza *in loco* di una istituzione molto attiva quale il *National Council of Arts*, il cui Segretario generale è stato incaricato dalla parte kuwaitiana alla firma dell'Accordo.

In tale contesto, la proposta di Accordo risponde alle seguenti esigenze:

a) provvedere alla mancanza di un accordo di cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nei campi dell'istruzione e dell'informazione fra i due Paesi;

b) fungere da stimolo per iniziative specifiche nei campi succitati, ad ogni livello;

c) rispondere alle nuove esigenze culturali, scientifiche, tecnologiche, informative e didattiche provenienti dai Paesi del Golfo e dal Kuwait in particolare, in considerazione della crescente importanza che tali settori stanno assumendo nelle relazioni internazionali quale stimolo alla migliore conoscenza reciproca ed alla promozione dell'immagine del nostro Paese all'estero.

Gli aspetti qualificanti dell'Accordo sono, per quanto attiene alla cooperazione nei settori culturale ed artistico:

- promozione e realizzazione di attività tese a stimolare una migliore comprensione delle leggi e regolamenti dei due Paesi; diffusione dell'insegnamento delle rispettive lingue (articolo 1);

- cooperazione nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema; partecipazione a *festival*, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo; organizzazione di scambi di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi (articolo 2);

- cooperazione tra le istituzioni, le associazioni ed i centri culturali dei rispettivi Paesi, garantendo il trattamento più favorevole al fine di agevolare la cooperazione tra di essi, conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante (articolo 3);

- cooperazione tra centri di documentazione e biblioteche dei rispettivi Paesi, nonché scambio di materiali, libri, banche dati e missioni di esperti del settore (articolo 4);

- cooperazione allo scopo di prevenire e reprimere il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, beni audiovisivi, tutelati dalle leggi e dai regolamenti in materia di proprietà intellettuale, documenti ed altri beni di valore storico (articolo 5);

- cooperazione nel settore dell'archeologia attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche congiunte; messa a disposizione di strutture per le attività svolte dalle missioni archeologiche nei rispettivi Paesi (articolo 6);

- scambio di informazioni su vari argomenti di interesse per entrambi i Paesi, attraverso visite di personalità del settore dell'istruzione, della scienza, della cultura e dell'informazione (articolo 7).

Per quanto attiene alla cooperazione nel settore dell'istruzione generale:

- scambio di visite da parte di specialisti in tutti i campi dell'istruzione allo scopo

di conoscere i progressi ed i risultati raggiunti in entrambi i Paesi nel campo dell'istruzione (articolo 8);

- scambio di libri scolastici, documenti, studi e modelli su cui si basano lo sviluppo ed i programmi scolastici in entrambi i Paesi (articolo 9);

- incoraggiamento della partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni didattici sul tema dell'istruzione generale (articolo 10);

- scambi di esperienze e di informazioni nel campo dell'istruzione generale, specialistica e tecnica, nel settore amministrativo dell'istruzione, nell'allestimento e nello sviluppo di biblioteche scolastiche (articolo 11);

- incoraggiamento allo scambio dei più recenti supporti didattici, in particolare i supporti audiovisivi per l'insegnamento delle lingue straniere, attraverso lo scambio di esperienze ed il coordinamento nell'utilizzo, nella realizzazione e nello sviluppo di supporti didattici (articolo 12);

- scambio di informazioni relative ai diplomi di studio rilasciati dagli istituti di insegnamento di entrambi i Paesi ed eventuale stipula, conformemente alle rispettive legislazioni, di un accordo distinto che preveda il riconoscimento dei diplomi e certificati di istruzione rilasciati da istituti scolastici statali e dagli istituti legalmente autorizzati di entrambi i Paesi, a condizione che i programmi di studio corrispondano a quelli applicabili nel Paese nel quale viene richiesto il riconoscimento degli istituti scolastici (articolo 13);

- scambio di visite di gruppi di studenti e missioni conoscitive, compagnie teatrali, squadre sportive e scolastiche di entrambi i Paesi (articolo 14).

Per quanto attiene alla cooperazione nel settore dell'istruzione secondaria e della ricerca scientifica e tecnologica:

- cooperazione in ambito accademico tra i due Paesi attraverso l'incremento degli

accordi interuniversitari e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori (articolo 15);

- scambio di informazioni approfondite sui sistemi di riconoscimento accademico applicabili nelle università dei due Paesi e studio della possibilità di emettere dei regolamenti finalizzati al riconoscimento dei certificati rilasciati dalle università dei due Paesi (articolo 16);

- cooperazione scientifica e tecnologica nel settore delle scienze di base e delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico, da svilupparsi nel quadro delle risorse finanziarie di entrambe le Parti attraverso scambi di personale scientifico e tecnico, scambio di informazioni, studi, documenti di natura scientifica e tecnica, formazione di gruppi misti di ricerca, organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse (articolo 17);

- promozione di borse di studio e posti per studenti e laureati, per studi universitari e *post* universitari ed attività di ricerca (articolo 18);

- promozione di visite di studenti universitari in entrambi i Paesi, per scopi culturali, scientifici, sportivi e sociali (articolo 19).

Per quanto attiene alla cooperazione nel settore dell'informazione:

- scambio di programmi televisivi e radiofonici, di programmi culturali e di film (articolo 20);

- trasmissione di programmi televisivi in occasione delle ricorrenze nazionali di entrambi i Paesi (articolo 21);

- scambio di visite di giornalisti e funzionari e agevolazione delle loro missioni (articolo 22);

- scambio di notizie e approfondimenti della stampa e delle informazioni, e messa a disposizione delle strutture necessarie in questi settori (articolo 23);

- organizzazione di manifestazioni sull'informazione in entrambi i Paesi, e messa

a disposizione delle strutture necessarie a tal fine (articolo 24);

– cooperazione nel settore dell'emittenza radiotelevisiva (articolo 25).

Per quanto attiene alle disposizioni generali:

– previsione della possibilità di richiedere agli organismi internazionali competenti di partecipare al finanziamento o all'attuazione dei programmi o progetti derivanti dalle formule di cooperazione previste dal presente Accordo e dagli accordi complementari da esso scaturiti (articolo 26);

– istituzione di una Commissione mista incaricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati e programmi relativi ai settori prioritari e di concludere accordi pratici per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione, le cui riunioni verranno convocate attraverso i canali diplomatici e si terranno alternativamente nelle due capitali (articolo 27);

– entrata in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale una delle due Parti avrà comunicato all'altra Parte l'avvenuto adempimento di tutte le procedure previste dalla legislazione nazionale ai fini dell'attuazione (articolo 28);

– previsione della possibilità di modifica o integrazione delle disposizioni dell'Accordo da raggiungere attraverso l'accordo di entrambe le Parti; tali modifiche e integrazioni entreranno in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo 28 dello stesso (articolo 29);

– durata di tre anni e rinnovo automatico per un periodo/periodi equivalente/i, salvo nel caso in cui una delle Parti contraenti richieda per iscritto la cessazione o la modifica dell'Accordo, attraverso i canali diplomatici, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale. La cessazione dell'Accordo non ha effetti sui programmi e progetti eventualmente in corso, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti (articolo 30).

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo con il Kuwait in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

Articolo 2

Per promuovere la realizzazione in Kuwait di iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale, si prevede una spesa complessiva di (di competenza del Ministero degli affari esteri)

euro 20.000

Totale onere articolo 2

euro 20.000

da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

Articolo 4

Per favorire la collaborazione in campo editoriale, si prevede la concessione di premi e contributi, volti a promuovere in Kuwait la traduzione e la pubblicazione del libro italiano, con l'onere complessivo di (Ministero degli affari esteri)

euro 10.000

Allo scopo di incoraggiare la collaborazione tra gli archivi e le biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di documentazione e di esperti, sono previste le seguenti attività con i rispettivi oneri:

- spese di soggiorno per 1 bibliotecario straniero (euro 120 al giorno x 10 giorni)

euro 1.200

- spese di viaggio per 1 bibliotecario italiano (biglietto aereo Roma/Kuwait City/Roma)

euro 900

- spese di soggiorno per 1 archivista straniero (euro 120 al giorno x 10 giorni)

euro 1.200

- spese di viaggio per 1 archivista italiano (biglietto aereo Roma/Kuwait City/Roma)

euro 900

Totale onere articolo 4

euro 14.200

di cui euro 10.000 da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri ed euro 4.200 da iscriversi sul bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 10

Al fine di incrementare la collaborazione nel settore dell'istruzione promuovendo le iniziative rivolte allo studio delle rispettive lingue e letterature, si prevedono le seguenti iniziative così quantificate:

– contributi ad istituzioni scolastiche straniere per l'istituzione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana (Ministero degli affari esteri)	euro	15.000
– Contributi ad istituzioni locali per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento di insegnanti locali di italiano (Ministero degli affari esteri)	euro	15.000
– Contributi ad istituzioni universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di 1 cattedra di lingua italiana (Ministero degli affari esteri)	euro	25.000
		<hr/>
<i>Totale onere articolo 10</i>	euro	55.000
		<hr/> <hr/>

da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

Articolo 12

Per promuovere lo scambio di informazioni nel settore della didattica linguistica, si prevede l'invio in Kuwait di forniture librerie e materiale audiovisivo quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana (Ministero degli affari esteri).

euro 10.000

Articolo 15

Per favorire la collaborazione accademica tra i due Paesi, è auspicabile l'attivazione dello scambio di personale docente e la stipula di intese fra università. Per gli scambi di docenti universitari vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro

Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

- | | | |
|---|------|-------|
| – spese di soggiorno x 3 docenti stranieri in Italia (euro 120 x 10 giorni x 3 persone) (Ministero degli affari esteri) | euro | 3.600 |
|---|------|-------|

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Kuwait 3 docenti universitari. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

- | | | |
|--|------|-------|
| – spesa per 3 biglietti aerei Roma/Kuwait City/Roma (euro 900 x 3 persone) (del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) | euro | 2.700 |
|--|------|-------|

<i>Totale onere articolo 15</i>	euro	6.300
---------------------------------	------	-------

di cui euro 3.600 del bilancio del Ministero degli affari esteri ed euro 2.700 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 17

Per attuare la cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di reciproco interesse attraverso lo scambio di esperti, docenti e ricercatori.

Per gli scambi predetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si ritiene che il nostro Paese possa offrire 10 soggiorni di ricerca di breve durata (10 giorni, euro 120 ciascuno) e 10 soggiorni di lunga durata (1 mese, euro 1.300 ciascuno), ospitando annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

- | | | |
|---|------|--------|
| – n.10 docenti o ricercatori per un periodo di 10 giorni. Spesa per soggiorni di breve durata (euro 120 al giorno x 10 giorni x 10 persone) | euro | 12.000 |
| – n. 10 docenti o ricercatori per un periodo di 1 mese. Spesa per soggiorni di lunga durata (euro 1.300 x 1 mese x 10 persone) | euro | 13.000 |
| – spese di assicurazione (euro 30 a persona x 20 persone) (Ministero degli affari esteri) | euro | 600 |

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si può ipotizzare che l'Italia possa inviare in Kuwait 10 docenti e ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

– spesa per 10 biglietti aerei Roma/Kuwait City/Roma (euro 900 x 10) (bilancio del Ministero degli affari esteri)	euro	9.000
– per la concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse, si prevedono iniziative complessivamente quantificabili in (bilancio del Ministero degli affari esteri)	euro	30.000
– per intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei due Paesi, è ipotizzabile l'organizzazione di <i>workshops</i> in aree di reciproco interesse per una spesa complessiva di (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)	euro	30.000
		<hr/>
<i>Totale onere articolo 17</i>	euro	94.600
		<hr/> <hr/>

di cui euro 64.600 da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri ed euro 30.000 sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 18

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti del Kuwait, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 12 borse di studio con i seguenti oneri:

– (euro 1.000 x 12)	euro	12.000
– spese assicurative (euro 30 x 12)	euro	360
		<hr/>
<i>Totale onere articolo 18</i>	euro	12.360
		<hr/> <hr/>

da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

Articolo 19

Allo scopo di favorire lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventù si prevedono i seguenti oneri:

– contributi per la partecipazione di operatori socio-culturali giovanili ad iniziative multilaterali e per la realizzazione di progetti di scambi giovanili tra associazioni ed enti dei due Paesi (Ministero degli affari esteri)	euro	30.000
	<hr/>	
<i>Totale onere articolo 19</i>	euro	30.000
	<hr/> <hr/>	

da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

Articolo 27

Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista, incaricata di redigere i programmi esecutivi, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia ed in Kuwait. Nell'ipotesi dell'invio in missione di 4 funzionari, di cui 2 del Ministero degli affari esteri e 2 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per un periodo di 3 giorni, la relativa spesa viene così quantificata (solo per l'anno 2013):

– spese di viaggio per 4 biglietti aerei Roma/Kuwait City/Roma (euro 900 x 4 persone)	euro	3.600
– spese di pernottamento (euro 130 x 3 giorni x 4 persone)	euro	1.560
– spese di vitto (50 per cento di euro 135 = euro 68 x 3 giorni x 4 persone)	euro	816
	<hr/>	
<i>Totale onere articolo 27</i>	euro	5.976
	<hr/> <hr/>	

(solo per l'anno 2013) di cui euro 2.988 da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri ed euro 2.988 da iscriversi sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 6 dell'Accordo non reca ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto la cooperazione nel settore archeologico verrà attuata con le risorse che si renderanno di volta in volta disponibili.

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2011 e per ciascuno degli anni successivi, da iscriversi per euro 32.700 per gli anni 2011 e 2012 e per euro 35.688 per l'anno 2013 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, per euro 4.200 per gli anni 2011, 2012 e 2013 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per euro

205.560 per gli anni 2011 e 2012 e per euro 208.548 per l'anno 2013 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è il seguente:

	2011		2012		2013	
Articolo 2	euro	20.000	euro	20.000	euro	20.000
Articolo 4	»	14.200	»	14.200	»	14.200
Articolo 10	»	55.000	»	55.000	»	55.000
Articolo 12	»	10.000	»	10.000	»	10.000
Articolo 15	»	6.300	»	6.300	»	6.300
Articolo 17	»	94.600	»	94.600	»	94.600
Articolo 18	»	12.360	»	12.360	»	12.360
Articolo 19	»	30.000	»	30.000	»	30.000
Articolo 27	»	-	»	-	»	5.976
<i>Totale</i>	euro	242.460	euro	242.460	euro	248.436

Si fa presente infine che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Kuwait, allo scambio di docenti ed esperti, alla realizzazione di eventi culturali ed espositivi, alla concessione di borse di studio, alle riunioni e loro durata costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - *Aspetti tecnico-normativi di diritto interno*

1. *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.* Gli ottimi rapporti bilaterali tra i due Paesi, consolidatisi a partire dall'intervento dell'Italia nella prima guerra del Golfo per poi svilupparsi ulteriormente, hanno conosciuto negli ultimi anni importanti occasioni di approfondimento sia in campo politico che economico, riguardando recentemente anche temi di stringente attualità e interesse quali il turismo e l'ambiente. L'Accordo in parola aggiunge un importante tassello al corollario normativo tra Italia e Kuwait e attesta la volontà del nostro Paese di rendere ancor più strutturata la già solida presenza nella regione del Golfo, coniugando apporto tecnologico e versatilità culturale, rispondendo al contempo alle esigenze scientifiche, tecnologiche, culturali, informative e didattiche di un Paese in pieno sviluppo come il Kuwait. La conclusione dell'Accordo, le cui trattative sono state avviate nel 2002, è stata ripetutamente sollecitata dalla controparte anche nelle recenti visite in Italia - da ultimo la storica visita dell'Emiro Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah nel maggio scorso.

2. *Analisi del quadro normativo nazionale.* Analogamente ad altri atti già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, l'Accordo deve essere ratificato con atto avente forza di legge *ex* articolo 80 della Costituzione, dal momento che alcune sue disposizioni prevedono oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.* Si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione vigente.

4. *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.* Si attesta la non conflittualità con i principi costituzionali.

5. *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.* Il provvedimento non incide sulla competenza né delle regioni, né degli enti locali.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.* È stata verificata la non conflittualità con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.* Non esistono rilegificazioni in materia.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo allo stato dell'iter.* Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.* Non vi sono state decisioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento.

PARTE II – *Contesto normativo comunitario ed internazionale.*

1. *Analisi delle compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.* Si attesta la compatibilità del provvedimento con l'ordinamento comunitario.

2. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.* Non vi sono state procedure di infrazione in materia.

3. *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.* Il testo dell'Accordo non contrasta con alcun obbligo internazionale.

4. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.* Non vi sono state decisioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento.

5. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.* Non vi sono giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea.

6. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.* Accordi dello stesso tipo sono stati firmati sia dall'Italia che da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – *Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.*

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.* Il provvedimento non prevede nuove definizioni.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.* È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.* Nel testo dell'Accordo non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. I negoziati di tale atto sono stati condotti tra i due Governi sulla base delle esigenze emerse nel corso della trattativa ed è improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza, semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione nel campo culturale.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.* Non sono state operate abrogazioni di norme preesistenti.

5. *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi l'effetto retroattivo o riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.* L'Accordo non contiene disposizioni del genere su indicato.

6. *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.* Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

7. *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.* L'entrata in vigore del presente Accordo non implica la necessità di adottare misure di adeguamento amministrativo.

8. *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.* L'Accordo non fornisce dati statistici né si ritiene necessario commissionare l'elaborazione di statistiche.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. *Il contesto e gli obiettivi.*A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente*

Attualmente non vi sono accordi nel campo culturale tra Italia e Kuwait e si è ritenuto indispensabile colmare tale lacuna in considerazione delle crescenti relazioni bilaterali in questo settore tra i due Paesi.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

La conclusione di un Accordo culturale con il Kuwait si è resa necessaria, in quanto è inesistente un quadro normativo di riferimento, di grande portata ed efficacia, a seguito dell'intensificarsi delle relazioni diplomatiche e dell'introduzione delle nuove tecnologie per la comunicazione.

Le ragioni che hanno portato alla stipula dell'Accordo, oggetto del presente intervento regolatorio, vanno ricercate nel sempre più intenso sviluppo delle relazioni tra i due Paesi e in particolare nella volontà da parte italiana di creare strumenti di cooperazione culturale di alto livello nei settori dell'educazione, della conservazione del patrimonio culturale, della scienza e della tecnologia, della radio, della televisione e dei *media*, ad oggi inesistenti. L'Accordo in esame pertanto potrà contribuire senz'altro alla promozione del nostro Sistema Italia in un Paese strategico nell'area del Golfo.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Attualmente la carenza di strumenti idonei di riferimento tra le Parti per lo scambio delle conoscenze culturali non consente un grande flusso di scambio tra gli operatori culturali, né investimenti nel settore, che considerate le potenzialità economiche del Kuwait, il nostro Paese sta progressivamente intensificando.

L'Accordo pertanto si propone di offrire un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra università, centri di ricerca, istituzioni culturali, agenzie radiotelevisive e giornalistiche pubblici e privati già esistenti o in via di sviluppo tra Italia e Kuwait. Gli interventi nel

campo rappresentato costituiranno un ulteriore stimolo ad un successivo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

Inoltre, per consolidare i legami di amicizia con un nuovo Paese, per promuovere gli scambi commerciali e la sicurezza internazionale, occorre prestare un'attenzione crescente al dialogo interculturale e alla cooperazione scientifica e tecnologica, fattori oggi determinanti per il progresso socioeconomico delle aree interessate, dati gli enormi benefici che si possono trarre dal trasferimento di saperi e di buone pratiche nei settori che vengono considerati prioritari per lo sviluppo.

Da qui è nata l'esigenza di studiare una intesa che risponda alle esigenze odierne, che tenga conto dei nuovi settori strategici e più tecnologicamente avanzati al fine di favorire uno sviluppo endogeno ed ecosostenibile delle aree interessate, con conseguenti ricadute positive anche dal punto di vista sociale e civile.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'entrata in vigore dell'Accordo in parola rafforzerà nell'immediato il clima di fiducia tra i due Paesi, mentre a medio e lungo termine costituirà un volano per i rapporti bilaterali nei molteplici aspetti culturali ivi rappresentati. La crescita degli scambi culturali, ma anche economici costituiranno indicatori certi degli effetti positivi promossi dall'Accordo in parola.

Una volta operativo l'Accordo verrà accompagnato da Protocolli esecutivi che ogni due anni saranno rivisti per meglio cogliere gli obiettivi che si erano prefissati.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà valutato dal Ministero degli affari esteri per il tramite della Direzione generale per la promozione culturale, che dispone dei dati necessari attraverso le risultanze che pervengono dalle Università e dai centri di ricerca.

Se si considera inoltre che attualmente gli studenti dei due Paesi, non avendo un quadro normativo di riferimento, possono avere limitate possibilità di scambio, attraverso l'applicazione del presente Accordo vengono semplificate le procedure di rilascio di visti di studio e ampliate le possibilità di partecipare a programmi già definiti tra le istituzioni scolastiche ed universitarie dei due Paesi.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

I destinatari diretti dell'efficacia dell'Accordo in oggetto sono:

– per la parte italiana il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché le università e gli istituti di ricerca pubblici e privati;

– per la controparte le omologhe istituzioni.

Sono da considerarsi inoltre soggetti attivi anche gli studenti, i docenti, i ricercatori, gli artisti e i cultori della materia, i quali possono beneficiare ed usufruire di borse di studio e di ricerca per lo svolgimento dei programmi da realizzare, concordati congiuntamente dai due Paesi nell'ambito della Commissione mista creata dall'Accordo da ratificare.

SEZIONE 2. *Le procedure di consultazione.*

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo i due Governi per il tramite delle rispettive rappresentanze diplomatiche e dei responsabili delle Amministrazioni centrali e periferiche coinvolte nelle consultazioni.

Da tali consultazioni è scaturito l'Accordo oggetto del presente intervento regolatorio. Nella fase negoziale si sono tenuti numerosi incontri tra i funzionari addetti alla promozione culturale dei rispettivi ministeri degli esteri, che avvalendosi dell'esperienza raggiunta attraverso l'applicazione di altri analoghi accordi in materia, hanno posto le basi per avviare progetti di convenzioni che saranno stipulate dalle istituzioni culturali preposte.

SEZIONE 3. *La valutazione dell'opzione di non intervento (opzione zero).*

L'opzione di non intervento impedirebbe di adempiere all'obbligazione già assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo e pertanto non sarebbe coerente con gli obiettivi prefissati.

SEZIONE 4. *La valutazione delle opzioni alternative di intervento.*

Dall'attuazione dell'accordo derivano oneri a carico del bilancio dello Stato valutati complessivamente in oltre 248.000 euro a regime. Da ciò ne deriva che il Capo dello Stato per poter ratificare l'Accordo è soggetto ad autorizzazione parlamentare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione.

Pertanto sul piano giuridico non esistono alternative al presente intervento regolatorio.

Per quanto concerne il merito, le disposizioni contenute nell'Accordo sono il frutto del negoziato tra le Parti, non suscettibile di ulteriori modifiche unilaterali.

In definitiva si può affermare che non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5. *La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.*

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.*

Nella stipula dell'Accordo, le delegazioni si sono ispirate a modelli già ampiamente collaudati, con l'introduzione inoltre di norme *ad hoc* che tengano conto dei rapporti tra i due Paesi e delle finalità che si intendono perseguire, nel rispetto delle diverse esigenze - elaborato conformemente al testo *standard* utilizzato per gli accordi di questo tipo, improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione culturale.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

L'Accordo non presenta svantaggi. La sua onerosità, infatti, produrrà nel giro di pochi anni grandi vantaggi ai rapporti bilaterali tra i due Paesi, con una notevole penetrazione nel tessuto economico mediante un grande approccio a nostro vantaggio, determinato dall'offerta culturale. Si è pertanto valutato che nel tempo il rapporto costi-benefici potrà essere vantaggioso sia sul piano umano, della reciproca conoscenza, sia su quello degli scambi culturali. Inoltre si prevede che il nostro Paese potrà effettuare anche missioni archeologiche dalle quali scaturiscono molte possibilità per i ricercatori, le istituzioni ed anche per l'economia in genere.

Si considera inoltre che buoni rapporti bilaterali con la controparte porteranno benefici in termini di maggiore sviluppo e sicurezza per le problematiche afferenti l'area.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.*

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) *Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.*

Non si è proceduto a nessuna comparazione in quanto l'Accordo non prevedeva alternative possibili, trattandosi di autorizzazione alla ratifica di una intesa bilaterale.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

L'Accordo prevede una spesa complessiva pari a 242.000 euro per i primi due anni e 248.000 euro a regime. La copertura viene assicurata dalla Tabella A del Ministero degli affari esteri, allegata annualmente alla legge di stabilità, destinata per sua natura a coprire le spese derivanti dall'attuazione di impegni internazionali.

Dal provvedimento non derivano effetti impeditivi in quanto le attività di esecuzione dell'Accordo verranno svolte dal Ministero degli affari esteri e delle altre Amministrazioni statali ed altri organismi pubblici e/o privati già esistenti ed operativi per l'applicazione di altri analoghi accordi e pertanto non determinerà un aggravio sulle risorse economiche ed umane esistenti, oltre quelle già quantificate in nota tecnica.

SEZIONE 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

Non si prevede un'incidenza su tali aspetti, sebbene dall'attuazione dell'Accordo potranno derivare benefici indiretti per alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituendo a vario titolo la conseguenza delle politiche di cooperazione previste in campo culturale, scientifico e tecnologico.

L'intervento regolatorio amplierà l'offerta culturale tra le università nel campo della ricerca. Gli oneri finanziari considerati dal provvedimento, pertanto, sono da ritenersi congrui in relazione alle finalità perseguite. Dalle attività culturali che saranno poste in essere con la dotazione finanziaria considerata, si può affermare inoltre, sulla base dei risultati conseguiti con altre analoghe intese, deriveranno effetti positivi e trainanti che metteranno in moto una corretta competitività tra le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca coinvolti.

SEZIONE 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

L'attuazione dell'Accordo è demandata alla programmazione e alle riunioni periodiche di una Commissione mista di cui è prevista la istituzione all'articolo 27. Detta Commissione avrà il compito di promuovere e sviluppare la collaborazione nei settori che di volta in volta andrà a prediligere.

La competente Direzione generale per la promozione culturale del Ministero degli affari esteri, con l'omologa istituzione del Kuwait, collaboreranno per il coinvolgimento delle università e dei centri di ricerca per la riuscita degli scambi culturali.

Anche i rispettivi istituti di cultura, presenti sul posto, assicureranno la loro funzione di intermediazione con le università ed i centri di ricerca.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

La pubblicità per l'informazione e la pubblicità degli interventi di volta in volta attuati verranno demandate alle istituzioni di entrambi i Paesi.

Le delegazioni, per il tramite dei rispettivi Istituti di cultura daranno la massima diffusione delle opportunità previste ogni anno, attraverso la diffusione di notizie presso i portali dei rispettivi siti istituzionali. Anche la competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri inserirà pubblicità per la diffusione dei programmi nel sito ufficiale del Ministero degli affari esteri alla voce: «borse di studio».

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

La Commissione mista prevista ai sensi dell'articolo 27 dell'Accordo, composta da funzionari tecnici di entrambi i Paesi, avrà il compito di decidere annualmente le attività da porre in essere, che saranno verificate e controllate dalla competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri, con l'ausilio delle altre Amministrazioni statali competenti per i settori coinvolti. Per il funzionamento della Commissione è previsto uno specifico onere a carico del bilancio dello Stato, all'interno delle spese totali determinate dall'applicazione dell'Accordo, derivante da diarie e missioni.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

L'Accordo potrà essere emendato con il consenso di entrambe le Parti, secondo le modalità previste dall'articolo 29 e rimarrà in vigore per un periodo di tre anni, rinnovabile automaticamente per eguali periodi.

Il Ministero degli affari esteri, usufruendo della collaborazione delle altre Amministrazioni coinvolte, curerà a cadenza biennale la redazione della VIR, in cui verranno presi in considerazione l'andamento dei rapporti bilaterali e i benefici in ambito di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica derivanti dall'applicazione dell'Accordo. A seguito di una dettagliata analisi dei costi-benefici, si deciderà se intervenire per procedere alla modifica della parte dell'Accordo che avrà determinato criticità, mediante interventi correttivi o integrativi, stabiliti con la controparte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 242.460 per l'anno 2011, a euro 242.460 per l'anno 2012 e a euro 248.436 annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA CULTURALE, SCIENTIFICA,
TECNOLOGICA E NEI SETTORI DELL'ISTRUZIONE E DELL'INFORMAZIONE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL
KUWAIT**



Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, qui di seguito denominati le Parti contraenti, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i rispettivi paesi e promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e nei settori dell'istruzione e dell'informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi, hanno concordato quanto segue :

PRIMO : COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLE ARTI

Articolo (1)

Le Parti incoraggeranno la promozione e la realizzazione di attività tese a stimolare una migliore comprensione delle leggi e regolamenti dei due paesi; esse promuoveranno e svilupperanno la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue nel territorio dell'altra Parte.

Articolo (2)

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema, nonché la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo.

Le Parti organizzeranno periodicamente uno scambio di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due paesi.

Articolo (3)

Ciascuna Parte incoraggerà la cooperazione reciproca tra le istituzioni, le associazioni ed i centri culturali dei rispettivi paesi. A dette istituzioni verrà garantito il trattamento più favorevole al fine di agevolare la cooperazione tra di esse, conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel paese ospitante.

Articolo (4)

Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra centri di documentazione e biblioteche dei rispettivi paesi, nonché lo scambio di materiali, libri, banche dati e missioni di esperti del settore.

Articolo (5)

Le Parti avvieranno un'intensa cooperazione allo scopo di prevenire e reprimere il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, beni audiovisivi, tutelati dalle leggi e dai regolamenti in materia di proprietà intellettuale, documenti ed altri beni di valore storico.

Articolo (6)

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dell'archeologia attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e la messa a disposizione di strutture per le attività svolte dalle missioni archeologiche nei rispettivi paesi.



Articolo (7)

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni su vari argomenti di interesse per entrambi i paesi, attraverso le visite di personalità del settore dell'istruzione, della scienza, della cultura e dell'informazione.

SECONDO : COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE GENERALE

Articolo (8)

Le Parti incoraggeranno lo scambio di visite da parte di specialisti in tutti i campi dell'istruzione allo scopo di conoscere i progressi ed i risultati raggiunti in entrambi i paesi nel campo dell'istruzione.

Articolo (9)

Le Parti incoraggeranno lo scambio di libri scolastici, documenti, studi e modelli di programmi su cui si basano lo sviluppo ed i programmi scolastici di cui sopra in entrambi i paesi.

Articolo (10)

Entrambi i paesi incoraggeranno la partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni didattici organizzati nell'altro paese e incentrati sul tema dell'istruzione generale.

Articolo (11)

Le Parti incoraggeranno lo scambio di esperienze e di informazioni nel campo dell'istruzione generale, specialistica e tecnica, nonché nel settore amministrativo dell'istruzione, nell'allestimento e nello sviluppo di biblioteche scolastiche.

Articolo (12)

Le Parti promuoveranno lo scambio dei più recenti supporti didattici prodotti da ciascuna di esse, in particolare i supporti audiovisivi per l'insegnamento delle lingue straniere.

Le Parti avvieranno inoltre uno scambio di esperienze e si coordineranno nel settore dell'utilizzo, della realizzazione e dello sviluppo di supporti didattici.

Articolo (13)

Le Parti promuoveranno :

- (1) Lo scambio di informazioni relative ai diplomi di studio rilasciati dagli istituti di insegnamento di entrambi i paesi.
- (2) L'eventuale stipula, conformemente alle rispettive legislazioni, di un accordo distinto che preveda il riconoscimento dei diplomi e certificati di istruzione rilasciati da Istituti scolastici statali e dagli istituti legalmente autorizzati di entrambi i paesi, a condizione che i programmi di studio di detti istituti corrispondano a quelli applicabili nel paese nel quale viene richiesto il riconoscimento degli istituti scolastici.



Articolo (14)

Le Parti promuoveranno lo scambio di visite di gruppi di studenti e missioni conoscitive, compagnie teatrali, squadre sportive e scolastiche di entrambi i paesi.

TERZO : COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA, E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**Articolo (15)**

Ciascuna Parte promuoverà lo sviluppo della cooperazione in ambito accademico tra i due paesi attraverso l'incremento degli accordi interuniversitari e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori.

Articolo (16)

Le Parti promuoveranno :

- (1) Lo scambio di informazioni approfondite sui sistemi di riconoscimento accademico applicabili nelle università dei due paesi.
- (2) Lo studio della possibilità di emettere dei regolamenti finalizzati al riconoscimento dei certificati rilasciati dalle università dei due paesi.

Articolo (17)

Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica nel settore delle scienze di base e delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico.

La cooperazione scientifica e tecnologica verrà sviluppata nel quadro delle risorse finanziarie di entrambe le Parti attraverso :

1. scambi di personale scientifico e tecnico ;
2. scambio di informazioni, studi, documenti di natura scientifica e tecnica ;
3. formazione di gruppi misti di ricerca ;
4. organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.

Articolo (18)

Le Parti metteranno a disposizione, su una base di reciprocità, borse di studio e posti per studenti e laureati per studi universitari e post universitari e attività di ricerca.

Articolo (19)

Le Parti promuoveranno le visite di studenti universitari in entrambi i paesi, per scopi culturali, scientifici, sportivi e sociali, in periodi che verranno previamente concordati.



QUARTO : COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE**Articolo (20)**

Le Parti procederanno allo scambio di programmi televisivi e radiofonici, di programmi culturali e di film documentari in base alle condizioni da esse stabilite.

Articolo (21)

Le Parti trasmetteranno i programmi televisivi in occasione delle ricorrenze nazionali di entrambi i paesi.

Articolo (22)

Le Parti procederanno allo scambio di visite di giornalisti e funzionari ed agevoleranno altresì le loro missioni.

Articolo (23)

Le Parti si adopereranno per incoraggiare lo scambio di notizie e approfondimenti della stampa e delle informazioni; esse metteranno altresì a disposizione le strutture necessarie in questi settori.

Articolo (24)

Le Parti organizzeranno a turno manifestazioni informative in entrambi i paesi e metteranno a disposizione le strutture necessarie a tal fine.

Articolo (25)

Le Parti incoraggeranno i contatti e la cooperazione reciproca nel settore dell'emittenza radiotelevisiva, con il fine di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due paesi.

QUINTO : DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo (26)**

In caso di comune accordo, le Parti potranno decidere di comune accordo di chiedere agli organismi internazionali competenti di partecipare al finanziamento o all'attuazione dei programmi o progetti derivanti dalla formula di cooperazione prevista dal presente Accordo e dagli accordi complementari da esso scaturiti.

Articolo (27)

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente Accordo, le Parti istituiranno una Commissione Mista incaricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati e programmi relativi ai settori prioritari e di concludere accordi pratici per la cooperazione culturale, scientifica tecnologica e nel campo dell'istruzione.

Le riunioni della Commissione Mista verranno convocate attraverso i canali diplomatici e si terranno alternativamente nelle due capitali.



Articolo (28)

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale una delle due Parti avrà comunicato all'altra Parte l'avvenuto adempimento di tutte le procedure previste dalla legislazione nazionale ai fini dell'attuazione.

Articolo (29)

Le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate o integrate con l'accordo di entrambe le Parti e dette modifiche o integrazioni entreranno in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo (28) dello stesso.


Articolo 30

Il presente Accordo avrà una durata di tre anni e sarà automaticamente rinnovato per un periodo/periodi equivalente/i, salvo nel caso in cui una delle Parti Contraenti richieda per iscritto la cessazione o la modifica dell'Accordo attraverso i canali diplomatici, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale; la cessazione del presente accordo non avrà effetti sui programmi e progetti in corso, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti.

Il presente Accordo è stato fatto nella città di Kuwait il 7.12.85 in due esemplari originali, nelle lingue italiano, arabo e inglese, entrambi autentici. In caso di divergenze legate all'interpretazione, farà fede il testo inglese.


Per il Governo della
Repubblica Italiana

S.E. Vincenzo Prati
Ambasciatore della Repubblica
Italiana presso lo Stato del Kuwait



Per il Governo dello Stato
del Kuwait

Bader Al-Rifai
Segretario Generale
N. C. C. A. L.



بدر عبد الوهاب الرفاعي
استاذ عام في التعليم والثقافة والفنون والآداب



**CULTURAL, EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL AND
INFORMATIONAL COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE
STATE OF KUWAIT**

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Kuwait, hereinafter referred to as the Contracting Parties, desiring to strengthen the friendly relations between both countries and to promote mutual understanding and knowledge through development of Educational, Cultural, Informational, Scientific and Technological relationships based on reciprocal respect and common interests, have agreed as follows:

FIRST : COOPERATION IN THE FIELD OF CULTURE AND ARTS:

Article (1)

Both Parties shall encourage promotion and implementation of activities that will encourage a better understanding of the two countries respective laws and regulations, and they will promote and develop the knowledge, diffusion and teaching of its language in the other party's country.

Article (2)

Both Parties shall encourage cooperation in the fields of music, arts, theatre and cinema, and mutual participation in festivals, cinema reviews and other relevant events.
Both Parties will periodically exchange high level exhibitions which represent the artistic and cultural heritage of the two countries.

Article (3)

Each Party shall encourage mutual cooperation among cultural institutions, associations and centers in both countries. Such institutions shall be accorded the best favorable treatment to facilitate cooperation between them, in accordance with the laws and regulations applicable in the host country.

Article (4)

Both Parties shall encourage cooperation between documents institutions and libraries of both countries, as well as exchange of materials, books, data banks and visits by experts in such fields.

Article (5)

Both Parties shall closely cooperate in order to prevent and repress the illegal trade in arts works, cultural assets, audio-visual media assets, subject to protection in accordance with the laws and regulations related to intellectual property, documents and other matters of historic value.

Article (6)

Both Parties shall encourage cooperation in the field of archeology through exchanging information, experiences, and organizing symposia and seminars, conducting joint researches, as well as provided mutual facilities to activities of archeological missions working in both countries.



Article (7)

Both Parties shall encourage the exchange of information about various aspects of interests for both countries, through visits by personalities from the fields of education, science, culture and informatica.

SECOND : COOPERATION IN THE FIELD OF GENERAL EDUCATION :

Article (8)

Both Parties shall encourage exchange of visits by specialists in all educational fields for the purposes of getting acquainted with educational progress and achievements of both countries.

Article (9)

Both Parties shall encourage exchange of school books, documents, studies, and curricula models upon which curricula and development thereof are based in both countries.

Article (10)

Both countries shall encourage participation in training courses, conferences, seminars and educational symposia held in the other country, related to general education.

Article (11)

Both Parties shall encourage exchange of experiences and information in the field of general, specialized and technical education, as well as in the field of educational administration, establishment and development of school libraries.

Article (12)

Both Parties shall encourage the exchange of latest educational aids produced by either party, particularly audio-visual in teaching foreign languages.

Both Parties shall also exchange experiences, coordinate in the field of using, manufacturing and development of educational aids.

Article (13)

Both Parties shall encourage :

(1) Exchange of information related in educational certificates granted by educational institutions in both countries.

(2) Examining the possibility of reaching, in accordance with their respective legislation, a separate agreement providing for the recognition of educational diplomas and certificates issued by the State schools, and by the legally authorized schools operating in both countries, provided that curricula of such institutions match those applicable in the country where recognition of the educational institutions is being requested.



Article (14)

Both Parties shall encourage exchange of visits by students and scouts delegations, theatrical, sports and school troupes of both countries.

THIRD : COOPERATION IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION , SCIENTIFIC RESEARCH AND TECHNOLOGY :

Article (15)

Each Party shall encourage the development of the academic cooperation between both countries, through increasing interuniversity agreements, and exchanging visits of professors, lecturers and researchers.

Article (16)

Both Parties shall encourage :

- (1) Exchange of comprehensive information related to the academic accreditation systems applicable in the universities of both countries;
- (2) Examining the possibility of having regulations issued that recognize the certificates given by universities of both countries.

Article (17)

The Contracting Parties shall promote the scientific and technological cooperation either for basic sciences and for science applied to technological development.

The scientific and technological cooperation shall develop within the financial resources of each of the two parties by means of:

- 1- exchanges of scientific and technical staff .
- 2- exchanges of scientific and technical information, studies, documents .
- 3- establishment of joint research groups .
- 4- organization of seminars, workshops, conferences and exhibitions in areas of mutual interest .

Article (18)

Both Parties shall mutually make available scholarships and seats to students and universities graduates for university and post university study and research activities.

Article (19)

Both Parties shall encourage visits by students of universities in both countries, in cultural, scientific, sports and social fields, at proper times to be agreed upon in advance.



FOURTH : COOPERATION IN THE FIELD OF INFORMATION :

Article (20)

Both Parties shall exchange TV and radio programs, cultural programs and documental films according to the agreed on conditions between the two Parties.

Article (21)

Both Parties shall show the TV programs on the national occasions of both countries.

Article (22)

Both Parties shall exchange the visits of journalists and officials and shall also facilitate their missions.

Article (23)

Both Parties shall work for encouraging the exchange of news, press analysis and information, they shall also offer necessary facilities in these fields.

Article (24)

Both Parties shall exchange the holding of informational exhibitions in both countries and offer necessary facilities.

Article (25)

Both Parties shall encourage contacts and cooperation between them in the field of TV and radio broadcasting which shall strengthen the friendly relationships between the two countries.

FIFTH : GENERAL PROVISIONS :

Article (26)

The Contracting Parties, in case of mutual agreement, shall ask relevant international bodies to take part in the financing or implementation of programs or projects resulting from the form of cooperation envisaged in this agreement and in the complementary agreements derived from it.

Article (27)

The Contracting Parties shall set up a joint Committee to implement the provisions of the present agreement. This Committee shall be in charge of drafting detailed multi-annual programs and on the priority sectors and practical arrangements for cultural, educational, scientific and technological cooperation.

The Joint Commissions shall be convened through diplomatic channels with the location of the meetings alternating in the two capitals.



Article (28)

This agreement shall come into force from the date of the last notification, where one of the Parties informs the other Party about the fulfilment of all the legal procedures stated in their national law which is necessary for its implementation.

Article (29)

The provisions of this agreement can be modified or integrated according to the agreement of both Parties, and these modifications or integrations shall enter into force according to the provisions of article (28) of this agreement.

Article (30)

This agreement shall be valid for three years, and shall be automatically renewed for the same period / periods, unless either of the Contracting Parties requests in writing its desire to modify or terminate this agreement through diplomatic channels, at least six months prior to expiry of its original term, the termination of this agreement shall not affect the validity of current programs and projects, unless both Parties agree otherwise.

This Agreement has been executed at the City of Kuwait on 7.12.2005 in two original copies, in Italian, Arabic and English, both are equally authentic. In case of different interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

H.E. Vincenzo Prati
Ambassador of the Italian Republic
To the State of Kuwait

For the Government of the State of Kuwait

Bader Al Rifai
Secretary General
N.C.C.A.L.



